

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 192/CGF – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2012

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

6) RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FRANCESCO CERAVOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO) – (NOTA N. 441/327 PF09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

Con ricorso rubricato al n. 306/12 il Livorno Calcio S.p.A. ha impugnato e chiesto, in via principale, l'annullamento e/o la revoca della sanzione irrogata nei suoi confronti dalla C.D.N. con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012 e, in via subordinata, la riduzione di detta sanzione, consistente in un'ammenda di €15.000,00, nella misura ritenuta di giustizia.

A sostegno del ricorso, il Livorno Calcio richiama recente giurisprudenza di questa Corte e della C.D.N. in tema di responsabilità oggettiva, rimarcando come la condotta ascritta a responsabilità del signor Francesco Ceravolo, anche in base a quanto rilevato dalla decisione impugnata, non è materialmente riferibile al Livorno Calcio, che da essa non ha ricevuto alcun vantaggio quanto piuttosto un pregiudizio.

Il ricorso, ad avviso di questa Corte, è meritevole di parziale accoglimento, essendo fondata la domanda subordinata di riduzione ad equità della ammenda inflitta con la decisione impugnata.

Avuto riguardo alla fattispecie concreta, risulta invero acclarato che il Livorno Calcio non ha tratto alcun vantaggio o beneficio dall'attività di Direttore sportivo di fatto della Pro Patria Gallaratese GB S.r.l., svolta prima e durante almeno parte del periodo in cui il signor Francesco Ceravolo era altresì tesserato con il Livorno Calcio in qualità di Direttore sportivo (1.7.2008 – 30.6.2009).

Ribadita dunque nella fattispecie la sussistenza della responsabilità oggettiva del Livorno Calcio S.p.A. che, come è noto, opera per la semplice ricorrenza di un rapporto contrattuale tra il tesserato responsabile della violazione disciplinare e la società tesserante, la non riferibilità al Livorno Calcio degli effetti della condotta sanzionata posta in essere dal Ceravolo e l'assenza per la tale società di qualsivoglia utilità inducono a mitigare equitativamente l'ammenda inflitta dalla C.D.N. a misura ritenuta di giustizia.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL SIGNOR FRANCESCO CERAVOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (COM. UFF. N. 61/A DEL 13.6.1991), (NOTA N. 441/327 PF 09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

Con ricorso in data 8.3.2012 il signor Francesco Ceravolo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 64, chiedendo, in via principale, di rigettare tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla Procura Federale e di dichiarare il suo proscioglimento dalle incolpazioni, con conseguente annullamento della sanzione della inibizione per anni due e mesi sei inflitta con la decisione gravata, nonché, in via subordinata, di ridurre o sostituire la sanzione con quella minima ritenuta di giustizia.

A sostegno del gravame, il signor Ceravolo adduce un duplice ordine di articolate censure, con il primo dei quali lamenta l'erroneità e l'ingiustizia della decisione impugnata per assoluta inconsistenza della prova e carenza di motivazione, con il secondo dei quali si duole della abnormità e sproporzionatezza della sanzione inflitta.

Ritiene questa Corte che la decisione impugnata rechi adeguata, ancorchè sintetica, motivazione là dove ritiene sufficientemente provata, con esplicito riferimento ai voluminosi atti del giudizio, la sussistenza degli addebiti contestati al signor Francesco Ceravolo. In particolare, che quest'ultimo abbia sostanzialmente operato quale dirigente di fatto della Pro Patria Gallaratese S.r.l. con mansioni assimilabili a quelle di un direttore sportivo dal mese di luglio 2008 e per tutta la Stagione Sportiva 2008/2009, nonostante il tesseramento quale direttore sportivo del Livorno Calcio S.r.l. avvenuto in data 13.8.2008, risulta effettivamente provato dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio dai signori Giuseppe e Ciro Giulio Zoppo, Italo Federici e Alberto Armiraglio, nonché da questi ultimi due e dai signori Francesco Lamazza, Raymundo Guilherme Do Prado dinanzi al Procuratore Federale.

Le pur pregevoli deduzioni difensive svolte in questa sede dal ricorrente in punto di diritto non superano né smentiscono le circostanze oggetto delle convergenti dichiarazioni come sopra rese dai citati testi che possono pertanto ritenersi acclamate. Tra esse, spiccano in particolare l'intensità dei rapporti e dei contatti tra il Ceravolo e il signor Giuseppe Zoppo, presidente prima di fatto e poi di diritto della Pro Patria Gallaratese S.r.l., l'individuazione proprio da parte dell'odierno ricorrente del soggetto (il Federici) poi nominato segretario generale di tale società, il contributo essenziale alle decisioni in ordine alle acquisizioni dei calciatori e le successive trattative, la partecipazione alla riunione presso l'Hotel Quark di Milano, sede del calcio mercato, finalizzata all'allestimento della prima squadra ed alla definizione dell'assetto organizzativo ed amministrativo della società, la partecipazione all'incontro presso un albergo di Viareggio, verso la fine del mese di ottobre 2008, concernente la trattativa per il tesseramento del calciatore Do Prado per la Pro Patria Gallaratese S.r.l. (circostanza, questa, provata dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dallo stesso Francesco Ceravolo e dai signori Italo Federici, Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, le dichiarazioni dei quali ultimi due sono state altresì assunte dal P.G. nel procedimento penale di cui si è detto).

Anche la circostanza relativa al tentativo di indebito utilizzo del mandato sottoscritto dal presidente Giuseppe Zoppo in bianco – e cioè senza indicazione del mandatario, dell'oggetto del mandato e del suo compenso – da parte del signor Francesco Ceravolo può ritenersi provata, dal momento che risultano pacifici sia il fatto della sottoscrizione in bianco del modulo del mandato, ammessa da parte dello stesso odierno ricorrente in sede di audizione presso la Procura Federale, sia il fatto della consapevole inesistenza da parte del sig. Francesco Ceravolo di qualsivoglia effettiva attività relativa al tesseramento del calciatore Do Prado (risultante quale sostanziale oggetto dell'incarico a seguito del riempimento postumo del modulo) da parte del signor Cataldo Ceravolo (risultante, a seguito del riempimento postumo del modulo, il mandatario fittizio), come dallo stesso ammesso in sede di audizione sempre da parte della Procura Federale. Le dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dallo stesso Francesco Ceravolo e dai signori Italo Federici, Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, le dichiarazioni dei quali ultimi due sono state

altresì assunte, come già detto, dal P.G. nel procedimento penale di cui si è detto, confermano d'altro canto che il signor Cataldo Ceravolo non prese neppure parte all'incontro presso l'albergo di Viareggio, verso la fine del mese di ottobre 2008, relativo alla trattativa per il tesseramento del calciatore Do Prado per la Pro Patria Gallaratese S.r.l..

La decisione della C.D.N. impugnata è pertanto immune dalle censure ad essa rivolte con il primo motivo di ricorso, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, appare equo operare una riduzione di mesi sei della disposta inibizione, tenuto conto del grado di giudizio di disvalore attribuibile ai singoli episodi oggetto di contestazione.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Francesco Ceravolo riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL SIGNOR CATALDO CERAVOLO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (COM. UFF. N. 61/A DEL 13.6.1991) (NOTA N. 441/327 PF 09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

Con ricorso in data 8.3.2012 il signor Cataldo Ceravolo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 64, chiedendo, in via principale, di rigettare tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla Procura Federale e di dichiarare il suo proscioglimento dalle incolpazioni, con conseguente annullamento delle sanzioni della sospensione per anni uno e mesi sei e della ammenda di €50.000,00 inflitte con la decisione gravata, nonché, in via subordinata, di ridurre o sostituire le sanzioni con quelle minime ritenute di giustizia.

A sostegno del gravame, il signor Ceravolo adduce un duplice ordine di articolate censure, con il primo dei quali lamenta l'erroneità e l'ingiustizia della decisione impugnata per assoluta inconsistenza della prova, contraddittorietà della motivazione ed erroneità nell'individuazione dell'apparato normativo, con il secondo della eccessiva afflittività della sanzione.

Ritiene questa Corte che la decisione impugnata rechi adeguata, ancorchè sintetica, motivazione là dove ritiene sufficientemente provata, con esplicito riferimento ai voluminosi atti del giudizio, la sussistenza degli addebiti contestati al signor Cataldo Ceravolo.

In particolare, che quest'ultimo nella Stagione Sportiva 2008/2009 abbia sostanzialmente svolto attività di fatto di dirigente della Pro Patria Gallaratese S.r.l., occupandosi tra l'altro dei rapporti tra calciatori e società, delle incombenze quotidiane di calciatori e tesserati, dell'accompagnamento della prima squadra in trasferta, nonostante fosse iscritto nell'elenco degli Agenti dei calciatori dal 17.11.2008, risulta effettivamente provato dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dai signori Italo Federici, Alberto Armiraglio, Francesco Lamazza e, dal padre del ricorrente, sig. Francesco Ceravolo.

Le pur pregevoli deduzioni difensive svolte in questa sede dal ricorrente in punto di diritto non superano né smentiscono le circostanze oggetto delle convergenti dichiarazioni come sopra rese dai citati testi che possono pertanto ritenersi acclarate.

Anche la circostanza relativa al riempimento ed al deposito presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. del mandato sottoscritto in bianco – e cioè senza indicazione del mandatario, dell'oggetto del mandato e del suo compenso – dal presidente Giuseppe Zoppo da parte del sig. Cataldo Ceravolo può ritenersi provata, dal momento che risultano pacifici sia il fatto della sottoscrizione in bianco del modulo del mandato, ammessa da parte del sig. Francesco Ceravolo in sede di audizione presso la Procura Federale, sia il fatto dell'inesistenza di qualsivoglia effettiva attività relativa al tesseramento del calciatore Do Prado (risultante quale sostanziale oggetto dell'incarico a seguito del riempimento postumo del modulo) da parte del sig. Cataldo Ceravolo (risultante, a seguito del riempimento postumo del modulo, il mandatario fittizio), come dallo stesso ammesso in sede di audizione sempre da parte della Procura Federale.

A ciò si aggiungano le dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dal signor Francesco Ceravolo e dai signori Italo Federici, Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, convergenti ed

univoche nel confermare che il Sig. Cataldo Ceravolo non prese neppure parte all'incontro presso l'albergo di Viareggio, verso la fine del mese di ottobre 2008, relativo alla trattativa per il tesseramento del calciatore Do Prado per la Pro Patria Gallaratese S.r.l..

Ne consegue la prova dell'inesistenza di qualsivoglia legittimo titolo e diritto di credito nei confronti della Pro Patria in capo all'odierno ricorrente in relazione alla vicenda del tesseramento del calciatore Do Prado e la illiceità della condotta dallo stesso posta in essere al fine di ottenere, anche attraverso la domanda di ammissione al passivo del Fallimento della Pro Patria, l'indebito pagamento del mandato mai allo stesso effettivamente conferito e comunque dallo stesso mai eseguito.

La decisione della C.D.N. impugnata è pertanto immune dalle censure ad essa rivolte con il primo motivo di ricorso, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, appare equo operare una riduzione di mesi sei della disposta sospensione e di € 30.000,00 della ammenda, tenuto conto del grado di giudizio di disvalore attribuibile alla condotta contestata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Cataldo Ceravolo riduce la sanzione della sospensione della licenza ad anni 1 e l'ammenda ad €20.000.00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CAMILLI PIERO A TUTTO IL 31.5.2012 A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE SEGUITO GARA GROSSETO/TORINO DEL 3.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 4.3.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 4.3.2012, ha inflitto la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.5.2012 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federale e a rappresentare la società nell'ambito federale, al dirigente, dell'U.S. Grosseto F.C. S.r.l., Camilli Piero.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine del 1° Tempo dell'incontro Grosseto/Torino disputato il 3.3.2012, al rientro negli spogliatoi il Camilli si sporgeva dalla tribuna e scagliava una moneta contro un Assistente, che ne era attinto a un ginocchio.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.3.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.3.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 17 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete